



# Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico (body shaming)

## A.C. 1049

Dossier n° 148 - Schede di lettura  
25 luglio 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1049
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico (body shaming)
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Semenzato
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Date:	
presentazione:	28 marzo 2023
assegnazione:	22 maggio 2023
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, VII e IX

### Contenuto

La proposta di legge in esame (**A.C. 1049**) è finalizzata ad istituire una **Giornata nazionale** (fissata al 16 maggio) **contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone** (c.d. *body shaming*).

Il **body shaming** o **derisione del corpo** è l'atto di deridere e/o discriminare una persona per il suo aspetto fisico. Nel *body shaming* il carattere fisico - viene presa di mira qualsiasi caratteristica fisica umana - viene colpito perché considerato non aderente ai canoni estetici della cultura in cui la vittima vive e non ha importanza che sia anormale o dannoso per la salute, né che la vittima abbia la possibilità di modificarlo o no. Il canone estetico, spesso lontano dalle caratteristiche di un corpo umano comune o sano, è posto come normale e necessario per considerare una persona apprezzabile e degna di rispetto: il corpo della vittima è al contrario considerato anormale, nonostante sia in genere più simile a quello della maggioranza della popolazione rispetto al modello estetico, e la vittima viene colpevolizzata e indotta alla vergogna, riducendone l'autostima e conducendola potenzialmente a problemi come ansia, depressione, disturbi alimentari e, in casi estremi, al suicidio.

Come evidenziato nella relazione illustrativa il *body shaming* ha trovato terreno fertile anche per la diffusione dei *social network* che hanno amplificato i fenomeni di derisione e di discriminazione sopra descritti. La fascia di età maggiormente esposta è quella delle ragazze e dei ragazzi più giovani, adolescenti o poco più, ma possono esserne vittima anche persone adulte.

La proposta di legge si compone di **6 articoli**.

**L'articolo 1** prevede che la Repubblica riconosca il **giorno 16 maggio** quale Giornata nazionale contro il *body shaming*, al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico. Viene specificato che la giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#) (*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*).

Va ricordato che la legge n. 260/1949 (*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*), dopo aver ricordato (artt. 1 e 2) i giorni considerati festività nazionali, prevede (art. 3) che sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

**L'articolo 2** prevede che In occasione della Giornata nazionale **le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore** promuovono **iniziative** - quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali - finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, finalizzate a:

- prevenire e contrastare il fenomeno del *body shaming*;
- favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;
- incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri, nonché della salute fisica e psicologica;
- promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

**L'articolo 3** detta disposizioni relative alla **celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici** di ogni ordine e grado, prevedendo che questi ultimi, nell'ambito della loro autonomia, promuovono e organizzano iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

**L'articolo 4** rimette alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni della società civile ed alle associazioni ed enti del Terzo settore il compito di promuovere **campagne informative e di sensibilizzazione** sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici, finalizzate a:

- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming* e sulla necessità di contrastarlo;
- fornire informazioni sulle conseguenze del *body shaming* sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittima;
- promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;
- promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

**L'articolo 5** prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

**L'articolo 6** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**.

## Relazioni allegare o richieste

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia "ordinamento civile", che l'art. 117, secondo comma, lett. I), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex art. 117, terzo comma, Cost.) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.